



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 03

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903134
del 17/07/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria
Simona Buccioni

Responsabile del Procedimento
Stefano Orlandi

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 27/07/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3106 del 30/07/2018

Oggetto: Revoca in autotutela determinazione dirigenziale n. 6926 del 05/12/14 recante "Procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 comma 1 e comma 2 e, 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. del Servizio di pulizia- a basso impatto ambientale- degli stabili di pertinenza della Citta' metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di spesa di € 5. 843. 770,08 IVA inclusa - Criterio d'aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa artt. 81, 1°comma e 83, 1°comma del D. Lgs. 163/2006 CIG: 584763550E"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02

Dott. ORLANDI Stefano

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Simona Buccioni e dal responsabile del procedimento Stefano Orlandi;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 1767 del 28/03/2014 si è proceduto ad indire una Procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, co.1 e co. 2 e 55, co.5 del D.Lgs. 163/2006 finalizzata alla stipula di un accordo quadro relativo al "Servizio di pulizia - a basso impatto ambientale - per gli stabili di pertinenza della Provincia di Roma; Criterio d'aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 81, co.1 e 83, co.1 del D.Lgs. 163/2006 - Importo complessivo di spesa € 4.789.975,48 IVA esclusa (€ 5.843.770,08 I.V.A. inclusa), compresi i costi per la sicurezza per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze"; - che il bando di gara relativo alla procedura aperta sopra menzionata è stato pubblicato in data 14 luglio 2014 con scadenza 10 settembre 2014;

- che in data 5/09/2014 il Dirigente del Servizio "Gare e contratti", in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha comunicato a questo Servizio l'interruzione del termine di scadenza dell'invio delle offerte per procedere ad una rettifica degli atti di gara ed alla conseguente fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte;

- che, completate le rettifiche degli atti di gara e del relativo bando, si è ritenuto opportuno rinnovare la procedura di gara entro il 31 dicembre 2014, perfezionando il Capitolato Speciale, e di annullare, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 6051 del 5/11/2014, la determinazione dirigenziale n. 1767/14 di indizione della procedura aperta;

- che, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 6926 del 03/12/2014 è stata indetta una Procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, comma 1 e comma 2, e 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio di pulizia - a basso impatto ambientale - degli stabili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di spesa di € 5.843.770,08 IVA inclusa - Criterio d'aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 81, 1° comma, e 83, 1° comma, del D.Lgs. 163/2006, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al 13/04/2015;

Considerato

- che con nota del 9/07/2015 il Servizio 3 "Gare e Contratti" dell'Amm.ne Centrale ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento II, per gli adempimenti di competenza, i Verbali di preselezione del 15 e 16 aprile 2015, contenenti l'elenco delle Ditte ammesse e ammesse con riserva alla gara, il Verbale di gara del 23/06/2015 contenente l'elenco delle Ditte ammesse alla gara, e contestualmente n. 27 (ventisette) plichi contenenti le offerte tecniche presentate; - che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3254 del 05/08/2015 si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica Giudicatrice, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione delle suddette offerte tecniche pervenute;

- che i lavori della Commissione Giudicatrice sono terminati in data 14/12/2015 ed i Verbali inviati al competente ufficio Gare dell'Amministrazione Centrale, per i successivi adempimenti; - che con verbale del 12/02/2016 l'Amministrazione Centrale Servizio 3 " Ufficio Gare e contratti" ha dichiarato la Issitalia A. Barbato S.r.l. aggiudicataria provvisoria della gara indicata in oggetto;

- che successivamente la Commissione Aggiudicatrice, come da verbale acquisito agli atti, ha proceduto nella seduta pubblica del 21/04/2016 ad escludere la Ditta Issitalia A. Barbato S.r.l. in quanto, in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, disposta ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/06, non ha prodotto alla Commissione Giudicatrice giustificazioni in merito alla congruità e alla serietà dell'offerta economica presentata; - che con verbale del 21/04/2016 l'Amministrazione Centrale Servizio 3 " Ufficio Gare e contratti" ha dichiarato la N.S.I. Nigra Servizi Italia aggiudicataria provvisoria della gara indicata in oggetto;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006, si è svolta la verifica dell'anomalia delle offerte, adempimento necessario in considerazione del contenuto delle offerte tecniche e delle correlate offerte economiche dei concorrenti risultati ai primi posti della graduatoria;

- che la Commissione Giudicatrice, considerata la complessità e specificità della materia, all'unanimità ha conferito mandato al Dirigente del servizio 3 del Dipartimento 2, competente per materia, di individuare, per l'esame dei chiarimenti pervenuti, un consulente tecnico per l'analisi e la valutazione delle giustificazioni rese dall'impresa N.S.I. Nigra Servizi Italia, al fine di verificarne la congruità e la coerenza rispetto all'offerta economica presentata;

- che, a seguito di duplice contraddittorio con il Soggetto Concorrente ed approfondito esame ed analisi dei documenti giustificativi dallo stesso prodotti, la Stazione Appaltante, con disposizione dirigenziale n. 3 del 24 febbraio 2017, ha ritenuto congrua l'offerta dell'impresa N.S.I. Nigra Servizi Italia;

- che con determinazione dirigenziale n. 1276 del 30/03/2017 la gara de qua è stata definitivamente aggiudicata alla N.S.I. Nigra Servizi Italia;

- che in data 27/04/2017 la seconda in graduatoria Idealservice Soc. Coop. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso l'aggiudicazione di N.S.I. Nigra Servizi Italia; - che nel ricorso per motivi aggiunti del 09/10/17 la ricorrente Idealservice Soc. Coop. evidenziava che per uno dei 6 prodotti (Jontec Solve) il laboratorio Eurochem, dichiarava al punto 6.2.8 che il "prodotto contiene sostanze organiche volatili in concentrazione superiore al 20% in peso. La conformità alle prescrizioni di legge può essere raggiunta qualora l'utilizzatore usi il prodotto in diluzioni superiori a quelle previste dal produttore verificando che lo stesso mantenga le performance minime richieste";

- che pertanto, secondo la ricorrente, il prodotto utilizzato non sarebbe conforme alla normativa;

- che conseguentemente la Stazione Appaltante ha chiesto alla Eurochem s.r.l., visto il contenzioso in atto, di attestare se il prodotto Jontec Solve fosse conforme alla normativa e che il Laboratorio Eurochem dichiarava la non conformità ai requisiti CAM; - che quindi emergeva che la N.S.I. Nigra Servizi Italia aveva presentato una dichiarazione non veritiera relativamente all'attestata conformità alla normativa relativa al prodotto – Jontec Solve – che ha dichiarato di utilizzare;

- che quindi la concorrente N.S.I. Nigra Servizi Italia non possedeva il requisito richiesto tassativamente dagli atti di gara "di utilizzare, per le attività del servizio di pulizia, il 100% dei prodotti per l'igiene rispondenti ai criteri ambientali minimi previsti nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 e da

6.2.1 a 6.2.9 del D.M. Ambiente del 24/05/2012”;

- che per l'effetto si è configurata la fattispecie della falsa dichiarazione in capo alla N.S.I. Nigra Servizi Italia con perdita del beneficio dell'aggiudicazione della gara conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni rese dalla Ditta de qua e con l'esclusione dalla competizione in forza dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 a seguito della decadenza dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore del Dipartimento “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” del 2 novembre 2017, nel frattempo competente in materia a seguito di riorganizzazione dell'Ente;

- atteso che con nota prot. 176068 del 14/12/2017 questo Servizio, nelle more del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in coerenza con quanto disposto nei confronti del precedente concorrente, ha avviato un nuovo procedimento di verifica dell'anomalia, inviando alla Idealservice Soc. Coop. una richiesta di chiarimenti in merito alla congruità e serietà dell'offerta presentata all'offerta (agli atti del Servizio);

- che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Ditta Idealservice Soc. Coop., acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 176 del 2/1/2018, si è preso atto che relativamente al punto 1. “Sul costo della manodopera con dettaglio su base annuale e triennale delle ore offerte” a pag. 3 della stessa è emersa una differenza tra il numero di ore indicate nell'offerta tecnica (n. 308.329,35 ore triennali) e quello quantificato nell'offerta economica (n. 295.822,98 ore triennali) così giustificata dal soggetto concorrente: “essendo accaduto - per un errore del compilatore - che in tale tabella non sono state evidenziate anche le n. 12.506,37 (sul triennio) ore aggiuntive”;

- che con nota prot. n. 17402 del 30/1/2018, lo scrivente Servizio ha provveduto a segnalare all'U.C. Sviluppo strategico e Coordinamento del Territorio metropolitano che “nell'offerta tecnica, la concorrente ha indicato n. 308.329,35 ore di lavoro e che tale indicazione ha costituito la base valutata dalla Commissione giudicatrice, mentre nell'offerta economica, oggetto di valutazione di Codesto Ufficio – Commissione aggiudicatrice, la concorrente ha calcolato al costo orario di € 15,47 un numero di ore inferiore (n. 295.822,98) a quello proposto in sede di offerta tecnica”, rimettendone allo stesso la valutazione;

- che con nota prot. n. 41737 del 12.3.2018, il Direttore dell'U.C. Sviluppo strategico e Coordinamento del Territorio metropolitano ha riscontrato la suddetta comunicazione precisando che le valutazioni richieste esulano dalla competenza del proprio Ufficio, “trattandosi di valutazioni tecniche relative alla sostenibilità del costo del lavoro”;

- che conseguentemente si è reso necessario avviare il procedimento per l'individuazione di un esperto in materia di costo del lavoro per l'analisi e la valutazione delle giustificazioni rese dall'impresa Idealservice Soc. Coop, al fine di verificarne la congruità e la coerenza rispetto all'offerta economica presentata;

- che, a seguito di duplice contraddittorio con il Soggetto Concorrente svolto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006, rispettivamente il 31 maggio 2018 ed il 20 giugno 2018 e di successivi approfonditi esami ed analisi dei documenti giustificativi dallo stesso prodotti, la Stazione Appaltante, con disposizione dirigenziale n. 15 del 3 luglio 2018, trasmessa al Direttore dell'U.C. Sviluppo strategico e Coordinamento del Territorio metropolitano per gli ulteriori adempimenti di competenza con nota prot. 110522 del 3 luglio 2018, ha ritenuto non congrua l'offerta dell'impresa Idealservice Soc. Coop;

- che con successiva nota prot. 110936 del 4 luglio 2018, diretta al Direttore dell'U.C. Sviluppo

strategico e Coordinamento del Territorio metropolitano, lo scrivente Servizio ha valutato l'opportunità di procedere alla revoca della DD n. 6926 del 05/12/17 di indizione della gara *de qua* e contestualmente porre in essere gli atti per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizie degli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale;

- che in particolare, relativamente a quest'ultima possibilità, deve evidenziarsi come, all'atto dell'indizione della procedura aperta e della pubblicazione del Bando, i relativi atti di gara (Capitolato Speciale d'Oneri e Disciplinare di Gara), fossero stati redatti in funzione della coesistenza reale di più sedi, tra le quali quella dell'Eur Castellaccio, destinata a divenire la nuova sede dell'Ente, era stata contemplata solo a livello teorico in quanto il personale non era stato ancora ivi trasferito, in quanto di nuova costruzione ed in fase di allestimento;

- tenuto conto che, in considerazione della movimentazione dell'ingente numero di personale sopra prevista, non poteva essere ancora definito il quadro puntuale dei fabbisogni degli uffici stessi, sia in relazione alla tempistica, sia alle vere necessità quantitative del servizio di che trattasi e non si aveva reale contezza della complessità gestionale dell'immobile;

- che infatti, proprio a causa delle numerose problematiche relative agli aspetti essenziali ostativi all'utilizzabilità dell'immobile in sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa, la presa in carico dell'immobile stesso avveniva solo alla fine dell'anno 2014 e che i primi trasferimenti di personale si realizzarono a decorrere dal dicembre 2015;

- che, più specificatamente, gli atti di gara venivano redatti privilegiando offerte che avessero presentato un elevato numero di addetti, in quanto ritenute maggiormente garantiste dello svolgimento di un servizio qualitativamente migliore;

- che infatti il Disciplinare di gara prevedeva all' "Articolo 7 Criterio di selezione delle offerte 1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli articoli 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 2. Il presente accordo quadro verrà, quindi, aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica. a. All'OFFERTA TECNICA verranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti, così suddivisi: ELEMENTI e SUB ELEMENTI di valutazione: Elemento A) - Progetto del sistema organizzativo del servizio Peso ponderale max punti 48 Sub Elementi: Sub pesi ponderali: ...omissis... - punto a7) dell'Articolo 8 del D.d.G. fino a max punti 7 Per quanto attiene all'Elemento A), la Commissione valuterà la consistenza numerica del servizio offerto con l'applicazione delle seguenti formule: - relativamente al sub elemento a7): $P_{vs} = 7 * T_{go} / T_{gomax}$ Dove: P_{vs} = punteggio attribuito al concorrente i esimo P_{go} = numero di personale giornaliero offerto per il sito di via G. Ribotta n. 41, Roma dall'operatore economico concorrente i esimo per lo svolgimento del servizio de quo; P_{gomax} = numero maggiore di personale giornaliero offerto per il sito di via G. Ribotta n. 41, Roma tra tutti gli operatori economici concorrenti; ...omissis..."

- che per effetto della formula premiale prevista nei sub elementi di valutazione di cui al criterio di selezione delle offerte sopra riportato, i concorrenti che avevano proposto un maggior numero di addetti in sede di offerta tecnica conseguirono il punteggio massimo (cfr per tutti, i primi tre concorrenti della graduatoria: 1) Issitalia A. Barbato n. 144 operatori nella sede di Via Ribotta e n. 67 nelle altre sedi; 2) Nigra Servizi Italia n. 159 operatori nella sede di Via Ribotta e n. 148 nelle altre sedi; 3) Idealservice Soc. Coop. n. 104 operatori nella sede di Via Ribotta e n. 157 nelle altre sedi;)

- che, proprio dalle offerte presentate dai concorrenti in virtù del bando pubblicato e dall'esperienza concreta maturata presso la sede, è emersa la sopravvenienza di problematiche nuove che non era stato possibile individuare nella loro complessità e rilevanza;
- che infatti, l'esperienza concreta e quotidiana di lavoro nella nuova sede ha evidenziato numerose criticità gestionali di diversa natura, correlate all'elevato numero di personale ivi trasferito, alla compresenza con i numerosi fornitori che a vario titolo devono necessariamente accedere e permanere giornalmente nella sede per lo svolgimento di tutti i servizi e l'approvvigionamento dei beni necessari all'espletamento delle attività degli Uffici, alla peculiarità strutturale della sede che sostanziosamente in un edificio di trenta piani, impone il rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- che, per l'effetto di quanto sopra, si è accertata l'insostenibilità di una tale organizzazione del servizio che risultando non adeguatamente tarata in base alle caratteristiche strutturali della sede, indurrebbe un sovraffollamento degli ingressi e dei luoghi di lavoro con conseguente seria compromissione della sicurezza degli stessi e di tutte le persone che quotidianamente accedono alla sede (dipendenti, fornitori, utenti esterni);
- che vieppiù, il servizio che venisse svolto attraverso l'organizzazione pianificata dal concorrente potenzialmente aggiudicatario dello stesso, comporterebbe oltre ai problemi sopra evidenziati anche un aggravio economico per l'Ente, sia nell'immediato perché l'Ente si vedrebbe costretto ad implementare determinati servizi volti a garantire sicurezza, vivibilità ed efficienza organizzativa della sede, sia in prospettiva perché all'atto dei successivi affidamenti costringerebbe i nuovi concorrenti a formulare offerte che prevedano l'assunzione di un così cospicuo numero di addetti;
- che tale ipotesi falsando le effettive esigenze del servizio, comprometterebbe il principio di libera concorrenza del mercato impedendo la partecipazione alla gara delle piccole imprese ed inoltre contravverrebbe ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- tenuto conto che, peraltro, la Legge di Bilancio per l'anno 2018, n. 205 del 27/12/2017, art. 1, c. 793 e seguenti, ha previsto che le funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego siano svolte dalle Regioni, con ulteriore riduzione del numero di siti oggetto degli atti di gara;
- ritenuto quindi che dagli atti di gara e dalle offerte pervenute è emerso un chiaro e inammissibile disallineamento fra le esigenze dell'Ente in ordine al servizio siccome richiesto e la realtà in cui lo stesso deve essere svolto;

Dato atto

- che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 25, co. 1, lettera b-ter) della Legge 164/2014 di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., 'nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (CdS III, 30 luglio 2013, n. 4026);

oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (CdS V, 7 giugno 2013, n. 3125);

- che la revoca *de qua*, in quanto revoca *stricto sensu*, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione che, in forza del perseguimento di un interesse pubblico (quale nel caso di specie quello teso all'acquisto del servizio richiesto nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa previa revoca della procedura di gara per vizi dei criteri di selezione dei concorrenti) ben può disporre la revoca della procedura, laddove appunto concreti motivi di interesse pubblico rendano inopportuna, o anche solo sconsigliata, la prosecuzione della gara (Cfr. per tutte C.dS.VI, 6 maggio 2013, n. 2418 e Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/12/2009 n. 8966;

- che nulla è dovuto nei confronti dei concorrenti in quanto si è allo stato in presenza di atti endoprocedimentali ad effetti instabili, inidonei di per sé ad ingenerare qualunque affidamento ed obbligo risarcitorio non essendosi giuridicamente perfezionato alcun vincolo;

- ritenuto che la revoca viene altresì disposta in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di ispirazione comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica come nella fattispecie e consentire la più ampia partecipazione ai potenziali concorrenti;

- che pertanto, per quanto sopra esposto, è necessario e imprescindibile che il direttore dell'U.C. Sviluppo strategico e Coordinamento del Territorio metropolitano proceda alla revoca del bando di gara nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, per difetto di corrispondenza tra lo stesso e le effettive esigenze dell'Amministrazione per insostenibilità del servizio a causa del mutamento dello stato di fatto.

- che, quindi, è necessario procedere all'annullamento della prenotazione n. 1123, capitolo 103205 PULLOC ,CDC e CDR DP0203, di importo pari a € 257.536,93 assunta con determinazione dirigenziale R.U. n. 1216 del 30/03/2018, con la quale si è provveduto a ripristinare l'importo minimo garantito di gara, e conseguente rimessa in disponibilità sul Capitolo;

- che, d'altro canto, per espressa disposizione della lex specialis di gara art. 9 comma 7, "L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del presente accordo quadro qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante";

- che al momento non ci si può avvalere della specifica convenzione CONSIP S.p.A. in quanto per la precisa tipologia di servizio FM4 (servizi di pulizia per gli uffici), allo stato, non risulta ancora aggiudicata;

- che pertanto, nelle more della definizione del provvedimento di revoca, si rende necessario porre in essere gli atti per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio de quo e, contestualmente, garantire il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente in regime di proroga "tecnica" con l'attuale operatore economico;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei

Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

- 1) di revocare in autotutela la Determinazione Dirigenziale 6926 del 05/12/14, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90, recante "Procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, co1 e co. 2 e 55, co.5 del D.Lgs 163/2006 finalizzata alla stipula di un accordo quadro relativo al servizio di pulizia – a basso impatto ambientale – per gli stabili di pertinenza della Provincia di Roma”;
- 2) di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti che non hanno consolidato alcuna posizione, in quanto si è in presenza di atti endoprocedimentali ad effetti instabili inidonei di per sé ad ingenerare qualunque affidamento ed obbligo risarcitorio non essendosi giuridicamente perfezionato alcun vincolo;
- 3) di inviare il presente atto al competente U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del Territorio metropolitano per procedere alla revoca del bando nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti e alla pubblicazione del relativo Avviso di Revoca;
- 4) di procedere all'annullamento della prenotazione n. 1123 capitolo PULLOC 103205 di € 257.536,93 assunta con determinazione dirigenziale R.U. n. 1216 del 30/03/2018, e conseguente rimessa in disponibilità sul Capitolo, ;
- 5) di porre in essere gli atti per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia;
- 6) di dare atto che il servizio di che trattasi procederà in regime di proroga “tecnica” fino all'aggiudicazione dell'anzidetta procedura ad evidenza pubblica.

IL DIRIGENTE
Dott. ORLANDI Stefano